

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli a motore

Veicoli di interesse storico

OLDTIMER® 2U

MOTOCICLI

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33
del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema
predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2. Telefono 0461.891711

www.gruppoitas.it

e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Copertura assicurativa offerta

L'assicurazione è prestata per i Motocicli di interesse storico o collezionistico.

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

Responsabilità civile

Incendio

Assistenza

Responsabilità civile – Comprende i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. La Compagnia si impegna a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza, anche per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Compagnia assicura inoltre, **nei limiti dei massimali assicurati per la parte non assorbita da risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria**, la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. **Sono esclusi i danni cagionati al veicolo stesso.**

Sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare di regolarità pura. Per ulteriori dettagli in merito alle coperture assicurative offerte

si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara che rivestono la tipologia di VELOCITÀ - RALLIES - FUORISTRADA - ACCELERAZIONE.

Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, **non inferiore ai 25 anni** riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione.

Si intendono unicamente assicurabili (a discrezione della Compagnia e del Team Oldtimer) i veicoli che presentino caratteristiche di rarità del modello (tiratura limitata), valore "storico", integrità del veicolo.

Sono inoltre assicurabili, dietro corresponsione del premio relativo, i veicoli aventi data di costruzione oppure di prima immatricolazione **non inferiore a 20 anni** riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento dell'inserimento in garanzia. Salva diversa esplicita pattuizione, tali veicoli non sono assicurabili singolarmente ma solo in quanto facenti parte di una collezione. **Non sono assicurabili i ciclomotori.**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza. Si rinvia all'Articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori informazioni circa l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'assicurazione prevede la possibilità di identificare in polizza (tramite cognome, nome e data di nascita) fino ad un massimo di 4 conducenti autorizzati che possono variare tramite emissione di apposite appendici di variazione alla polizza.

La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui il veicolo sia condotto da uno dei conducenti identificati ed autorizzati, tutti di età non inferiore ai 25 anni.

Previo pagamento del sovrappremio previsto, la garanzia è operante nel caso in cui il veicolo sia condotto da un conducente di età compresa fra i 21 e i 25 anni.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione non opera:

- se il **conducente non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **veicolo con targa prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni

subiti dai terzi trasportati, se il **trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**

- nel caso di veicolo guidato da **persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/4/92, n. 285 e successive modificazioni;

Avvertenza: ai sensi dell'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nei predetti casi e in tutti quelli in cui sia applicabile l'art.144 della Legge, la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La presente copertura assicurativa prevede **franchigia e massimali**, per un'indicazione di maggiore dettaglio dei quali si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, la franchigia ed i massimali operino.

COPERTURA PRESTATATA per 6.000.000 per sinistro
 LIMITE di 5.000.000 per i danni a persone
 LIMITE di 1.000.000 per i danni a cose e animali
 FRANCHIGIA 80 per sinistro

IPOTESI 1: Solo danni a persone per complessivi 3.000.000:
 Risarcimento al terzo danneggiato: 3.000.000; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

IPOTESI 2: Solo danni a cose per complessivi 500.000:
 Risarcimento al terzo danneggiato: 500.000; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

IPOTESI 3: Solo danni a persone per complessivi 6.000.000:
 Risarcimento al terzo danneggiato: 5.000.000; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

IPOTESI 4: Solo danni a cose per complessivi 1.500.000:
 Risarcimento al terzo danneggiato: 1.000.000; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

IPOTESI 5: Danni a persone per 5.000.000 e danni a cose per 1.000.000: entrambe le tipologie di danno verranno completamente risarcite al terzo danneggiato; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

IPOTESI 6: Danni a persone per 5.000.000 e danni a cose per 2.000.000: il danno a persone sarà completamente risarcito al terzo danneggiato, mentre il danno a cose sarà risarcito fino a 1.000.000; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

IPOTESI 7: Danni a persone per 10.000.000 e danni a cose per 1.000.000: il danno a persone verrà risarcito fino ad 5.000.000 ed il danno a cose sarà interamente risarcito al terzo danneggiato; recupero della franchigia di 80 dal Contraente/Assicurato.

Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia:

- avvisa il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni;
- mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - **e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.**

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza. Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

Si rinvia all'Articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3.1 Estensioni della copertura

La copertura assicurativa offerta prevede altresì alcune **condizioni aggiuntive a pagamento.**

Incendio – Si tratta di una garanzia accessoria operante solo in quanto espressamente richiamata in polizza e pagato il premio relativo. Prestata nella forma a primo rischio assoluto per un valore di 5.000,00 Euro, scoperto 10%, minimo 250,00 Euro. Per ulteriori informazioni in merito alla copertura assicurativa offerta, si rinvia all'Articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assistenza – Si tratta di una garanzia accessoria operante solo in quanto espressamente richiamata in polizza e pagato il premio relativo. Prestata in collaborazione con Europ Assistance S.p.A. Per ulteriori informazioni in merito alla copertura assicurativa offerta, si rinvia agli Articoli da A) a C) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4 Soggetti esclusi dalla garanzia

La copertura assicurativa offerta non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti **responsabile del sinistro**; in tale ipotesi, inoltre, **non risultano garantiti** limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1) il **proprietario** del veicolo, l'**usufruttuario**, l'**acquirente con patto di riservato dominio** e il **locatario** nel caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il **coniuge non legalmente separato**, il **convivente more uxorio**, gli **ascendenti** e i **discendenti** legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti indicati al punto 1 nonché gli **affiliati** e **gli altri parenti e affini fino al terzo**

grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

- 3) ove l'Assicurato sia una società, i **soci a responsabilità illimitata** e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Si rimanda, in ogni caso, alle Condizioni Generali di Assicurazioni, nonché agli Articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione per un'elencazione completa delle clausole di esclusione, nonché per le ipotesi di rivalsa. Con specifico riferimento alla Responsabilità civile, in tali casi la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del D.lgs. 209/2005.

5 Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

6 Premi

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate in Agenzia, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa applicata. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario.

Avvertenza: nel caso di cessazione di rischio a causa di **distruzione, esportazione definitiva o demolizione del veicolo**, il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, secondo le modalità descritte agli Articoli 7 e 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7 Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere all'Assicurato, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it)

8 Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario od altro avente diritto se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Compagnia.

9 Recesso

Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate dalla legge, non sono previste altre ipotesi di rescindibilità del contratto.

10 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

I diritti al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

11 Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 6 maggio 2011, n°68 le Province hanno la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota base dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di

pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it cui si rimanda per la consultazione dell'aliquota applicabile al caso concreto.

Tenendo in considerazione l'aliquota di base (12,50%) per la Sezione A) le imposte applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Responsabilità civile: 10,50% SSN + 12,50% imposte = **23%**;
- Incendio: **13,50%**;
- Assistenza: **10%**;

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia non opera attraverso una propria rete di autoriparatori. Per ulteriori informazioni si invita, in ogni caso, l'Assicurato a contattare direttamente la Compagnia.

12 Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - **Risarcimento Diretto**, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu (c.d. modulo di constatazione amichevole) da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di ITAS Mutua - quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito (c.d. modulo blu o constatazione amichevole), e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso.

I diritti al risarcimento del danno si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Avvertenza: la predetta denuncia deve essere presentata **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge).

La Compagnia deve liquidare il sinistro ed effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato della proposta di liquidazione o, in ogni caso, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta non riscontrata dall'Assicurato.

Si rimanda al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it) per ottenere l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a ITAS Mutua quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge. In relazione alla **Sezione Assistenza**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nell'Articolo C delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13 Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente da circolazione all'estero utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Agenzia di ITAS Mutua alla quale è stato assegnato il contratto.

In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Agenzia di ITAS Mutua alla quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia di ITAS Mutua alla quale è assegnato il contratto. Infine, per ogni altra informazione riguardante incidenti con controparti estere in territorio italiano si rimanda al sito www.ucimi.it, nel quale l'Assicurato potrà trovare tutte le informazioni di dettaglio su come attivare le procedure necessarie per la copertura assicurativa, nonché avere indicazioni di dettaglio sulla modulistica necessaria.

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato, identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

14 Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro

È data facoltà al Contraente di offrire, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdettato.

15 Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati hanno facoltà di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008.

16 Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati **per iscritto** ai seguenti recapiti:

ITAS Mutua - Servizio Reclami

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento

Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del Contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il **Servizio Reclami**, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro **entro 45 giorni** dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'**IVASS**, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della

procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'**IVASS** come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

- 1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- 2) **Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite:** è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
- 3) **Conciliazione paritetica:** è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it - sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).
- 4) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Mutua

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

Agenzia:

agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza

Assicurato:

per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

il contratto di assicurazione

Certificato di assicurazione:

il documento che attesta la copertura assicurativa a favore dell'Assicurato, alle condizioni previste dalla Polizza Convenzione

Compagnia:

ITAS Mutua

CONSAP:

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Contraente della Polizza Convenzione:

il Team "Oldtimer" formato dalle agenzie: Assilogos srl, Bartolini e Mauri Assicuratori snc, Centro Assicurativo Pavese srl

Franchigia:

l'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Impresa Debitrice:

l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'Impresa Gestionaria

Impresa Gestionaria:

impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno, per conto dell'impresa del responsabile civile, in applicazione delle norme vigenti in tema di risarcimento diretto

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private

Polizza Convenzione:

il documento che prova l'assicurazione

P.R.A.:

il Pubblico Registro Automobilistico

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Risarcimento:

la somma dovuta dalla Compagnia al terzo, ai sensi dell'art. 148 della Legge, o al proprio assicurato, ai sensi dell'art. 149 e 150 della Legge in tema di risarcimento diretto, per i danni subiti in caso di sinistro

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Tariffa:

la tariffa della Compagnia, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto

Glossario relativo alla Sezione Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato:

il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti 2., 3. e 4. le persone trasportate a bordo del veicolo stesso

Estensione Territoriale:

Italia, Paesi europei e Paesi esteri nei quali è valida la Carta Verde

Furto:

il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Guasto:

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

Incidente:

sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato

Rapina:

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato

Struttura Organizzativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20 135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con ITAS Mutua provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di ITAS Mutua stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Veicolo:

il veicolo d'epoca, di interesse storico e collezionistico, così come definito dall'Art. 60 del nuovo Codice della Strada ed omologato tale